



COMUNE DI NEONELI

Provincia di Oristano

DECRETO DEL SINDACO

N. 05 DEL 28.04.2023

Oggetto: incarico della responsabilità del Servizio Finanziario.

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 50 del d.lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza a nominare i responsabili degli uffici e servizi, secondo le modalità stabilite dagli artt. 109 e 110, dallo statuto e dai regolamenti comunali;
- l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, in relazione ai poteri dei dirigenti;
- l'art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, che dispone: *“Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”*;
- l'art. 20 del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, da ultimo aggiornato con deliberazione della G.C. n. 91 del 12.12.2022, in materia di affidamento degli incarichi di responsabile di servizio;
- l'art. 37, comma 1, del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, che stabilisce: *“Nei casi di assenza temporanea o di incompatibilità rispetto ad un procedimento, il Responsabile di Servizio è sostituito da altro Responsabile di Servizio, individuato secondo l'ordine di rotazione stabilito dal Sindaco nei decreti di nomina. La sostituzione è automatica, senza necessità di decreto.”*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 19.09.2022, con cui si è stata approvata la ripartizione dei processi/procedimenti amministrativi fra i Servizi del Comune (amministrativo, finanziario, tecnico, personale), contenuta nel prospetto allegato.

Visto in materia di posizioni organizzative il CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 ed in particolare:

Art. 18 Conferimento e revoca degli incarichi di EQ

1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti

culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.

5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare.

Art. 19 Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ

1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.

2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

3. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.

4. Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, si rinvia alla disciplina prevista dagli artt. 22 e 23 (Capo III Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione) del presente CCNL.

6. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall'art. 18 (Conferimento e revoca degli incarichi di EQ).

Considerato che nel Servizio Finanziario del Comune di Neoneli attualmente non presta servizio alcun dipendente, a seguito delle dimissioni volontarie delle seguenti unità di personale:

- l'istruttore direttivo contabile cat. D con decorrenza dal 17.08.2022;
- l'istruttore di vigilanza – contabile cat. C con decorrenza dal 09.10.2022.

Visto il proprio decreto n. 3 del 09.01.2023 di affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario al dottor Roberto Erdas, dipendente a tempo indeterminato pieno del Comune di Tramatza, categoria D con il profilo di istruttore direttivo contabile, per il periodo dal 01.01.2023 al 30.06.2023.

Vista la pec, acquisita al protocollo del Comune al n. 1389 del 28.04.2023, con cui il dott. Roberto Erdas comunica che il termine del contratto di lavoro in essere sarà anticipato al 30.04.2023.

Ritenuto, al fine di garantire l'esistenza di un centro di imputazione giuridica degli atti di natura gestionale afferenti al Servizio e per ragioni di risparmio finanziario, di assumere la responsabilità del Servizio, come consentito nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti dall'art. 53, comma 23, della legge 388/2000.

Ritenuto di assumere l'incarico per il periodo dal 01.05.2023 al 31.12.2023 e, in ogni caso, fino a quanto non sarà accertata la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione della responsabilità ad un dipendente dell'area funzionari ed elevate qualificazioni in servizio presso l'Ente.

Preso atto che non spetta per tali incarichi al Sindaco in qualità di organo politico alcun compenso aggiuntivo.

DECRETA

Di assumere l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario per il periodo dal 01.05.2023 al 31.12.2023 e, in ogni caso, fino a quanto non sarà accertata la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione della responsabilità ad un dipendente dell'area funzionari ed elevate qualificazioni in servizio presso l'Ente.

Di prendere atto che i processi/procedimenti di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario sono quelli indicati nell'allegato A alla deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 19.09.2022.

Di disporre che il Responsabile del Servizio Finanziario sia sostituito da altro Responsabile di Servizio, nei casi di assenza temporanea o di incompatibilità rispetto ad un procedimento, secondo il seguente ordine di rotazione:

- Responsabile Servizio Amministrativo
- Responsabile Servizio Tecnico.

Di prendere atto che:

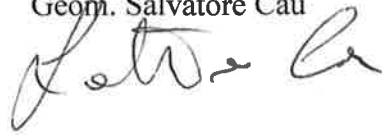
- ai componenti dell'organo esecutivo incaricati della responsabilità di Servizio non spetta alcun compenso;
- gli obiettivi affidati al Responsabile di Servizio sono quelli stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali e dagli atti di direttiva della Giunta Comunale;

- l'incarico potrà essere attribuito ad altro soggetto, con decreto motivato, ai sensi degli artt. 19-20 del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi o con una delle altre forme previste dalla legge.

Di trasmettere copia del presente decreto alle OO.SS.

Neoneli, 28.05.2023

Il Sindaco
Geom. Salvatore Cau

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salvatore Cau', written over the printed name.